

TRIBUNALE DI PAVIA

P.I. Dott. xxx

nel giudizio n. xxx R.G. promosso da

RRR

- attrice

c o n t r o

YYY

- convenuta

nonché contro

YYY

- convenuta

COMPARSA DI RISPOSTA

per la Signora YYY, rappresentata ed assistita dall'Avv. Davide Capobianco del Foro di Pavia ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Pavia via Mascheroni 21, giusta delega in calce al presente atto.

* * *

1) In data 23 dicembre 2005 decedeva in Ppp Po la Signora Yyy Yyy, nata a Ppp Po il 27 maggio 1920, in vita domiciliata in Ppp Po via XXV Aprile 93.

In data 7 febbraio 2006 veniva pubblicato a cura del notaio Sss di Pavia il testamento olografo redatto dalla *de cuius* il 26 gennaio 2005, con il quale venivano nominate eredi universali le nipoti Ccc Yyy e Ccc Yyy (docc. 1 e 2).

Con atto di citazione in data 7 maggio 2007 la Sig.ra Rrr, residente in Cremona, anch'essa nipote dalla *de cuius*, impugnava il testamento suddetto avanti al Tribunale di Pavia, chiamando in giudizio le eredi universali e chiedendo "in principalità" di dichiarare nullo o annullare il testamento per "*vizio del consenso ex art. 624, I comma, c.c., determinato dalle convenute*", da "*escludersi dalla successione in quanto indegne*" ai sensi dell'art. 463, I comma, c.c., e per l'effetto "*dichiarare che unica erede di Yyy Odile ex artt. 467 - 468 - 570 c.c. è la nipote Rrr, per rappresentazione*

della madre Yyy Rachele in Rrr"; "in subordine", di dichiarare nullo o annullare il testamento per "l'incapacità di intendere e di volere al momento della stesura e quindi l'incapacità di testare di Yyy Yyy" e conseguentemente di "disporre la divisione dell'asse ereditario della de cuius secondo le norme della successione legittima e condannare le convenute, in solido tra loro a restituire alla attrice il 50% dell'intero asse ereditario" (cfr. atto di citazione avv. pp. 16-20).

A sostegno delle domande suddette l'attrice sostiene di aver saputo direttamente dalla testatrice che "il suo patrimonio sarebbe stato diviso tra lei e le cugine Ccc e Ccc Yyy secondo i criteri di Legge ..." (cfr. atto di citazione avv. p. 3), esistendo un testamento in tal senso che "non è mai stato ritrovato e quindi è stato certamente distrutto dalle convenute" (cfr. atto di citazione avv. p. 14).

Inoltre, nella scheda testamentaria pubblicata appare impropria la locuzione "*che mi accudiscono*" riferita alle nipoti Ccc e Ccc Yyy, posto che quest'ultime si sarebbero sempre disinteressate della zia - benché "*Ccc ... disponeva dei denari della de cuius e pagava la badante*" (cfr. atto di citazione avv. p. 5) - mentre "*l'attrice andava a trovare la de cuius a Ppp Po ogni 15/20 giorni quando occorreva, mentre nella cattiva stagione la contattava spesso telefonicamente*" e "*la badante si occupava integralmente della de cuius, senza alcun intervento delle cugine Ccc e Ccc*" (cfr. atto di citazione avv. p. 5).

Proprio la badante, dopo la morte della Sig.ra Yyy Yyy, avrebbe poi riferito all'attrice che "*nel mese di novembre 2005 ... le sig.re Ccc e Ccc Yyy per tre o quattro sere consecutive si recarono a casa della sig.ra Yyy Yyy e tentarono di farle scrivere qualcosa*", ossia, secondo la prospettazione attorea, la scheda testamentaria pubblicata dal notaio Sss che, esaminata dal perito di parte, è risultata sì olografa e autografa, ma "*non scritta di getto e*

liberamente dalla mano della sig.ra Yyy Yyy ma con tenuta della mano stessa da parte di altra persona" (cfr. atto di citazione avv. p. 10).

Tali circostanze inducono l'attrice a ritenere, in diritto, "*che la de cuius nel corso del 2005 era incapace di intendere e di volere e comunque, anche nel caso fosse capace di intendere e volere, la sua volontà di testare è stata coartata dalle convenute Ccc e Ccc Yyy*", sicché "*il testamento asseritamente redatto in data 26 gennaio 2005 è quindi nullo*" (cfr. atto di citazione avv. p. 12) e le convenute indegne a succedere per captazione poiché "*la scrittura testamentaria datata 26/1/2005 non fu certamente predisposta a seguito di una mera opera di convincimento delle signore Ccc e Ccc Yyy, ma in forza di mezzi fraudolenti, consistiti nell'approfittare delle condizioni psichiche nelle quali si trovava la de cuius*" nel novembre 2005 "*... prima del ricovero a Belgioioso, quando erano convinte che l'esistenza della povera Yyy Yyy fosse oramai giunta al termine*" (cfr. atto di citazione avv. p. 14).

Peraltro - conclude l'attrice - "*nel caso in cui all'esito della fase istruttoria ... non fosse raggiunta la prova che le convenute coartarono la volontà di testare della de cuius profittando della sua capacità d'intendere e di volere*", risulterebbe "*comunque evidente ... che il testamento in forza del quale le convenute sono entrate in possesso della eredità di Yyy Yyy fu redatto in un momento in cui la de cuius era totalmente incapace di intendere e di volere*" (cfr. atto di citazione avv. p. 15).

Questa, in sintesi, l'iniziativa avversaria.

Costituendosi in causa con il presente atto, la Sig.ra Ccc Yyy contesta globalmente quanto sostenuto *ex adverso*, in quanto infondato in fatto e in diritto e, nel chiedere l'integrale rigetto delle domande attoree, svolge domanda riconvenzionale di risarcimento dei danni causati dalla trascrizione dell'atto di citazione sui beni immobili compresi nell'eredità, la

cui commerciabilità è oggi impedita dall'iniziativa avversaria.

2) Giova anzitutto segnalare che il racconto sviluppato dalla difesa avversaria nel proprio atto di citazione in merito alle modalità di svolgimento degli ultimi anni di vita della Sig.ra Yyy Yyy è in gran parte falso e deve pertanto essere immediatamente corretto e precisato, senza alcuna inversione dell'onere della prova.

La Sig.ra Yyy Yyy è nata e vissuta a Ppp Po e ha sempre avuto un rapporto privilegiato con quella delle tre nipoti che a Ppp Po ha vissuto (in parte addirittura nella stessa casa della zia) e vive tutt'ora, ossia l'esponente Sig.ra Ccc Yyy.

Ben prima degli ultimi mesi di vita, la Sig.ra Yyy Yyy aveva affidato alla nipote Ccc la cura e l'amministrazione dei propri denari, ritenendo opportuno precisare per iscritto tale incarico (cfr. doc. 3).

Ed infatti, come ricorda la stessa difesa avversaria, "*Ccc ... disponeva dei denari della de cuius e pagava la badante*" (cfr. atto di citazione avv. p. 5).

In tale contesto, Ccc Yyy è sempre stata quella, tra le nipoti, che più si è occupata della zia, in ciò facilitata anche dal fatto di vivere nello stesso paese.

Dal dicembre 2002 in poi, quando le condizioni fisiche della zia hanno cominciato a peggiorare, rari sono stati i giorni nei quali Ccc Yyy non è andata a trovare la zia, tipicamente dopo le ore 17,00 quando terminava la propria giornata lavorativa.

Ed è stata la stessa Ccc Yyy, unitamente alla sorella Ccc, ad occuparsi dei ricoveri d'urgenza della zia presso l'Ospedale di Castel San Giovanni, sia a seguito della caduta del dicembre 2002, sia di quella dell'agosto e dell'ottobre 2003.

E' pertanto del tutto falsa l'affermazione avversaria secondo cui Ccc

Yyy non si sarebbe occupata della zia sino agli ultimi istanti di vita: infatti, anche dopo che alla zia è stata affiancata la badante (luglio 2003) gli incontri tra zia e nipote non sono diminuiti, così come è rimasto inalterato il rapporto di stima e di affetto.

Altrettanto falsa è anche l'affermazione avversaria secondo cui la zia già a partire dal maggio 2003 si sarebbe trovata in condizione di precaria capacità di intendere e di volere, avendo viceversa conservato lucidità, capacità cognitive e memoria sino all'ultimo giorno di vita (cfr. in tal senso il certificato medico redatto dalla Dott.ssa Stefania Uuu il 15 marzo 2005, dal quale risulta che "*Yyy Yyy ... allo stato attuale non presenta una compromissione cognitiva tale che possa alterare le sue capacità di critica e di giudizio*", che si produce quale doc. 4).

Falsa, oltre che calunniosa, è infine l'affermazione avversaria secondo la quale esisteva un testamento a favore della nipote Nnn Rrr che "*non è mai stato ritrovato e quindi è stato certamente distrutto dalle convenute*" (cfr. atto di citazione avv. p. 14).

Gli scritti ritrovati aventi rilevanza testamentaria (cfr. docc. 5-7) sono stati consegnati al geom. uuu, ma non sono stati pubblicati in quanto sono risultati tutti redatti in data antecedente alla scheda testamentaria pubblicata con verbale del notaio Sss per cui vi è causa.

3) Tutte le domande svolta dall'attrice sono destituite di fondamento e meritano pertanto di essere respinte.

a) Infondata è anzitutto la tesi secondo cui il testamento sarebbe nullo o annullabile in quanto redatto dalla de cuius nel novembre 2005 con l'aiuto manuale delle convenute, tale da determinare un "*vizio del consenso ex art. 624, I comma, c.c.*" e l'esclusione delle convenute "*dalla successione in quanto indegne*" ai sensi dell'art. 463, I comma, c.c.

In proposito, è sufficiente ricordare che la scheda testamentaria in

esame è stata consegnata personalmente dalla Sig.ra Yyy Yyy - la quale ha svolto per anni l'attività di segretaria presso uno studio notarile, sicché era senz'altro ben consapevole delle modalità di redazione e conservazione dei testamenti (circostanza pacifica: cfr. doc. 5 avv., nonché cap. di prova n. 40 a p. 28 dell'atto di citazione) - al geom. Ettore Uuu sin dalla primavera del 2005, avendola poi quest'ultimo conservata nella busta ove era riposta sino alla morte della testatrice (cfr. doc. 8).

E' quindi del tutto impossibile che nel novembre 2005 l'esponente abbia potuto condizionare la volontà della testatrice, intervenendo altresì materialmente sullo scritto in esame, mentre è del tutto inverosimile la circostanza che la suddetta scheda testamentaria non sia stata "*scritta di getto e liberamente dalla mano della sig.ra Yyy Yyy ma con tenuta della mano stessa da parte di altra persona*", come pretenderebbe il perito di parte avversa (cfr. atto di citazione avv. p. 10), non essendo peraltro pacifico che un testamento scritto interamente dal testatore che si sia fatto sorreggere o guidare la mano allo scopo di conferire al documento maggior chiarezza debba essere giudicato nullo.

b) Parimenti infondata è anche la tesi secondo la quale il testamento sarebbe nullo o annullabile per "*l'incapacità di intendere e di volere al momento della stesura e quindi l'incapacità di testare di Yyy Yyy*".

Come già sopra precisato, la testatrice ha conservato lucidità, capacità cognitive e memoria sino all'ultimo giorno di vita, sicché al momento della redazione della scheda testamentaria (26 gennaio 2005, sino a prova contraria) era senz'altro in condizione di capacità d'intendere e di volere e quindi di testare.

Tale condizione risulta in maniera certa sol leggendo il certificato medico redatto dalla Dott.ssa Stefania Uuu in data 15 marzo 2005, dal quale risulta che "*Yyy Yyy ... allo stato attuale non presenta una compromissione*

cognitiva tale che possa alterare le sue capacità di critica e di giudizio" (cfr. doc. 4 cit.) e che smentisce *in toto* le affermazioni di parte contenute nel "parere stragiudiziale su Yyy Yyy" volto a "*dimostrare che le condizioni psichiche di Yyy Yyy ... erano, molto probabilmente, incompatibili con la capacità di testare nel gennaio 2005*" (cfr. doc. 5 avv.), invero basato sulle sole notizie rilasciate dall'attrice, senza che la redattrice del parere, per sua esplicita ammissione, abbia mai potuto visitare la paziente in vita.

D'altronde, quand'anche risultasse nullo o annullato il testamento 26.1.2005 - ma non vediamo come - non si aprirebbe affatto la successione legittima, essendovi eventualmente altri testamenti da rispettare (cfr. docc. 5-7 cit.).

4) Dal rigetto delle domande avversarie dovrà conseguire la condanna dell'attrice non solo al pagamento delle spese di lite, ma anche al risarcimento dei danni causati dall'esercizio dell'azione infondata.

Giova infatti segnalare che, come riportato anche in atto di citazione, il patrimonio ereditato dalle sorelle Ccc e Ccc Yyy comprende diversi beni immobili.

Tali immobili, in mancanza dell'iniziativa avversaria (trascritta presso le competenti Conservatorie dei Registri Immobiliari: cfr. doc. 9), avrebbero potuto essere facilmente messi sul mercato e venduti a prezzi interessanti.

La loro vendita è viceversa oggi del tutto preclusa dalla trascrizione della domanda giudiziale proposta dall'attrice in mala fede e senza la dovuta accortezza, che rende tali beni non commercializzabili sino al passaggio in giudicato della sentenza che definirà il presente giudizio.

Ne consegue che di tale danno la convenuta dovrà essere risarcita dall'attrice, nella misura che verrà determinata in corso di causa ed

eventualmente liquidata dal Tribunale in via equitativa.

5) Quanto alle istanze istruttorie avversarie, ci riserviamo ogni più ampia confutazione nei modi e termini previsti dall'art. 183 c.p.c.

Giova tuttavia sin d'ora rilevare che gran parte dei capitoli di prova per testi articolati dalla difesa avversaria in atto di citazione contengono circostanze irrilevanti ai fini del decidere, altri sono inammissibili perché demandano al teste di esprimere giudizi e valutazioni.

Palesamente inammissibile è altresì la pretesa avversaria, formulata in via istruttoria, di *"ordinare a Yyy Ccc di rendere il conto della gestione operata sul conto corrente, sulla cassetta di sicurezza ... e su eventuali depositi titoli"*, non trovando tale domanda alcun fondamento giuridico processuale.

Non ci si oppone, viceversa, alla richiesta avversaria di far esaminare da un perito la scheda testamentaria oggetto di causa, al fine di accertarne l'autenticità.

* * *

Per tutto quanto sopra esposto, riservate ulteriori eccezioni e deduzioni, nonché ulteriori produzioni documentali, istanze istruttorie e replica alle istanze istruttorie avversarie ai sensi e nei termini di cui all'art. 183 c.p.c., la Sig.ra Ccc Yyy, come sopra rappresentata, difesa e domiciliata, assume le seguenti

C O N C L U S I O N I

Voglia codesto Ill.mo Tribunale, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione e previa ogni pronuncia o declaratoria ritenuta necessaria,

- respingere in quanto infondate le domande svolte dalla Sig.ra Nnn Rrr con l'atto di citazione introduttivo del presente giudizio;

- ordinare al competente conservatore dei Registri Immobiliari la cancellazione della trascrizione della domanda giudiziale introduttiva del

presente giudizio;

- condannare la Sig.ra Nnn Rrr a risarcire i danni per lite temeraria causati alla Sig.ra Ccc Yyy con la notifica e trascrizione dell'atto di citazione introduttivo del presente giudizio, nella misura che sarà ritenuta di giustizia, procedendosi eventualmente con liquidazione equitativa.

Con vittoria di spese, diritti e onorari del giudizio.

Si producono, oltre a copia notificata dell'atto di citazione, i seguenti documenti: 1-2) copia verbale pubblicazione di testamento, con allegata copia autentica della scheda testamentaria; 3) copia autorizzazione Yyy Yyy 17.1.2001; 4) copia certificato medico Dott.ssa Uuu in data 15.3.2005; 5-7) copia schede 8.10.2001 e 11.4.2002; 8) copia dichiarazione geom. Ettore Uuu; 9) visura ipotecaria.

Pavia, 14 settembre 2007